



MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Proroga sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nel Settembre 2019 il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani nella Regione Sicilia.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile dell' 11 marzo 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2019, è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio colpito delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019, e la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 21 Novembre 2021. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sono invitati a recarsi, entro e non oltre il 03 Maggio 2020, presso la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all'indirizzo www.mps.it.

Siena, 02 aprile 2021